SCHEDA INFORMATIVA

**FONDAZIONE “ORDINE MAURIZIANO” - TORINO**

Estratto dallo Statuto

**TITOLO I – Principi generali**

**Art. 1 – Origine e missione**

1. La Fondazione “Ordine Mauriziano” (la “Fondazione”), istituita con il Decreto Legge 23 novembre 2004. n. 277, convertito dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4 (la “Legge Istitutiva”), è ente successore dello storico ordine di origine sabauda (l’”Ordine”), istituito nel 1573, preservato dalla disposizione finale XIV della Costituzione e regolato dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596, con personalità giuridica di diritto pubblico, per l’esercizio degli scopi di utilità sociale perseguiti.

2. La Legge istitutiva ha assegnato alla Fondazione il patrimonio storico, culturale, religioso e paesaggistico di pertinenza sabauda nei secoli raccolto dall’Ordine (il “Patrimonio Culturale Mauriziano”) ed ereditato dallo Stato repubblicano, con il compito di assicurarne la salvaguardia, che essa esercita quale persona giuridica di diritto pubblico, con piena autonomia statutaria e gestionale nel quadro della legislazione vigente, e, in particolare, nell’osservanza del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e delle sue successive modificazioni ed integrazioni (il “CBCP”).

 **Art. 2 – Sede**

1. La Fondazione ha sede legale in Torino, Via Magellano n. 1 ed uffici operativi in Nichelino, frazione Stupinigi, Palazzina di caccia. Essa può operare in Italia ed all’estero per il conseguimento degli scopi istituzionali.

2. La sede può essere trasferita nell’ambito della rione Piemonte, con determinazione dell’Organo competente secondo il presente Statuto.

 **Art. 3 – Oggetto e scopo della Fondazione**

1. La Fondazione persegue, senza fini di lucro, lo scopo di conservare e valorizzare il Patrimonio Culturale Mauriziano di sua proprietà, quale unitario insieme nelle varie sue componenti immobiliari ed mobiliari, costituenti istituti e luoghi della cultura, nonché nelle sue componenti immateriali di preservazione della conoscenza e della memoria e di perseguimento degli interessi delle comunità e dei territori interessati, già attribuite all’Ordine, comprese le inerenti funzioni di beneficenza, di istruzione e di culto, e di conseguente promozione dello sviluppo e della crescita delle utilità culturali, sociali e religiose che vi sono connesse.

2. La Fondazione persegue le finalità istituzionali, mediante l’utilizzo delle proprie risorse economiche ed organizzative e attraverso la promozione, lo sviluppo ed il coordinamento delle risorse esterne, pubbliche e private, funzionalmente destinate alla conservazione, alla valorizzazione alle migliori condizioni di pubblica fruizione del Patrimonio Culturale Mauriziano e al perseguimento delle utilità sociali connesse.

3. La Fondazione compie le operazioni economiche e finanziarie necessarie per l’attuazione delle previsioni in materia di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, escluso, comunque, ogni scopo di lucro. Essa promuove, compie e coordina, in particolare, ogni attività finalizzata al reperimento di fondi e risorse pubbliche e private, al fine di assicurare la stabilità delle contribuzioni necessarie alla realizzazione delle finalità conservative e di valorizzazione del Patrimonio Culturale Mauriziano nel suo unitario insieme e nelle singole sue componenti.

 **TITOLO II – Organi della Fondazione**

**Art. 6 – Organi**

1. Sono Organi della Fondazione:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Consiglio di indirizzo scientifico;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. I componenti degli organi durano in carica 4 anni (quattro anni), rinnovabili. Se nominati prima della scadenza del termine quadriennale, restano in carica sino a tale scadenza.

3) Le indennità di carica del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

**Art. 8 – Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dal Presidente e da due consiglieri, designati, rispettivamente:

° dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

° dal presidente della Regione Piemonte.

2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza dei votanti, con la presenza dei tre membri.

3. Il Consiglio esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo, determinando le priorità e gli obiettivi e verificandone i risultati.

 (OMISSIS….)

**Art. 9 – Consiglio di indirizzo scientifico**

1. Il Consiglio di indirizzo scientifico è l’organo di coordinamento e di indirizzo scientifico e culturale della Fondazione ed esprime la rappresentanza delle istituzioni pubbliche e di alta cultura, nonché degli altri enti portatori di interesse che concorrono alla condivisione ed alla promozione degli scopi della Fondazione e alla cura del suo benessere.

2. Il Consiglio predispone il programma annuale di conservazione e di valorizzazione del Patrimonio Culturale Mauriziano e di promozione delle relative attività. Ha altresì funzioni consultive ed esprime pareri obbligatori, non vincolanti, sulla inerenza di nuove acquisizioni destinate ad incremento del Patrimonio Culturale Mauriziano, sull’acquisizione di fondi e risorse stabilmente destinati a contribuzioni, sui contenuti degli altri documenti programmatici annuali e pluriennali, sul bilancio sociale, quanto adottato e sulla nomina del Direttore della Fondazione.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da 6 (sei) componenti, **scelti tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dell’arte e dotate di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza**, in particolare, nei settori di attività della Fondazione e nominati dal Consiglio di Amministrazione, su designazione:

° del Ministro dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

° del Presidente della Regione Piemonte;

**° del Sindaco della Città Metropolitana di Torino;**

° del Magnifico Rettore dell’Università di Torino, di concerto con il Magnifico Rettore del Politecnico di Torino;

° del Presidente della Consulta regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici del Piemonte e della Valle d’Aosta;

° del Presidente della Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino, di concerto, a mandati alterni, con il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e con il Presidente della Compagnia di San Paolo.

4. Il Consiglio si riunisce, a seguito della convocazione del Presidente o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti, almeno due volte all’anno.

5. Ai componenti del Consiglio di indirizzo scientifico spetta un gettone di presenza, determinato con il Decreto di cui all’articolo 6, comma 3, oltre al rimborso delle spese inerenti e documentate.